REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Lucia **d'AMBROSIO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Cosmo **SCIANCALEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 60574** del Registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra:

-**OMISSIS**(CF: OMISSIS) nata a OMISSIS il OMISSIS, dom.ta a tutti gli effetti di legge presso l'Avv. Andrea Lippi, in via A. Baiamonti 4 – 00195 Roma, che la rappresenta, assiste e difende, per delega in calce all'atto d'appello depositato il 15 febbraio 2023 (PEC: andrealippi@ordineavvocatiroma.org; l'altro legale indicato nell'atto d'appello e nella procura agli atti, Avv. Andrea Zonfrilli, non risulta essere cassazionista e, dunque, non risulta abilitato al patrocinio innanzi a questa Sezione d'appello ex art. 28, comma 2, c.g.c.) - **appellante;**

CONTRO

-INPS (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, dagli Avv.ti Clementina Pulli (pec: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it) e Maria Assumma (pec: avv.maria.assumma@postacert.inps.gov.it), con i quali elegge domicilio in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, come da procura in calce alla memoria difensiva pervenuta l'11 novembre 2025- **appellato;**

AVVERSO

-la sentenza n. 119/2022 della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 15 febbraio 2022.

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott. Luca Fruscione, dopo che il Magistrato relatore, dott. Nicola Ruggiero, ha riferito brevemente sullo stato degli atti, sono stati uditi l'Avv. Andrea Lippi, per l'appellante, e l'Avv. Lidia Carcavallo, in sostituzione dell'Avv. Clementina Pulli, per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso,

compensando le spese, presentato dalla sig.ra **OMISSIS,** già infermiera generica dell'Ente Azienda-Unità Sanitaria Locale di Frosinone e titolare di pensione diretta di inabilità, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 1° aprile 2010.

Il ricorso era finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n.335/1995.

Ai fini del rigetto, la Sezione territoriale ha aderito al parere negativo sulla sussistenza del prescritto requisito medico-legale, reso in data 17 novembre 2021 dal CML, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, all'uopo interpellato.

2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello la Sig.ra **OMISSIS**, con atto ritualmente notificato e depositato, con il patrocinio dell'Andrea Lippi, eccependo la violazione dell'art. 112 c.p.c. ovvero il vizio di ultrapetizione e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nello specifico, secondo quanto riportato nell'atto di gravame, la sig.ra OMISSIS ha chiesto, in sede amministrativa, con domanda del 15 settembre 2009, la pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge 335/1995.

La Commissione medica dell'Amministrazione, asseritamente chiamata a pronunciarsi sul requisito dell'inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa, si è pronunciata nel senso che "*ella è inabile permanentemente al servizio di istituto ed a qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto"* (verbale n. 119 del 22 febbraio 2010 della Commissione Medica di 2^ istanza).

La sig.ra OMISSIS è stata conseguentemente dispensata dal servizio per inabilità assoluta e permanente, con determinazione n. 003366 del 22 marzo 2010.

L'INPS (allora, INPDAP) non ha, però, liquidato la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, ma bensì la differente pensione diretta di inabilità (come se l'interessata fosse semplicemente inabile alle mansioni), giusta determina del 9 aprile 2010.

A quel punto, la sig.ra OMISSIS ha adito la Sezione Lazio, chiedendo, sulla scorta dell'accertamento già intervenuto, la corretta liquidazione della propria pensione, senza invocare alcuna rivisitazione della procedura medico-legale.

Nondimeno, nonostante l'asserita, piena sovrapponibilità e coincidenza dei concetti di "*inabilità a proficuo lavoro*" e di "*inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa*" (quale emergerebbe dai precedenti giurisprudenziali citati dalla OMISSIS), il I giudice ha proceduto ad una attività di (ri)accertamento del requisito medico-legale, (attività) che non sarebbe stata richiesta né risultata necessaria.

Tutto quanto preteso oggetto di valutazione ed accertato in primo grado sarebbe allora affetto da *ultrapetitum.*

La successiva attività di (ri)accertamento posta in essere per il tramite del Giudicante, dal medesimo consesso a distanza di 10 anni dagli eventi, sarebbe, infatti, superflua. Sarebbe, in particolare, stato espletato un accertamento non richiesto dalla parte e non

necessario per la decisione sull'esatto *petitum* ed in base ad una ben precisa *causa petendi*.

In conclusione, la sig.ra OMISSIS, dopo aver richiamato giurisprudenza (anche) sull'uso indifferenziato dei due concetti, ha chiesto l'accoglimento del gravame, con "..*annullamento della sentenza impugnata e dichiarazione, quale pretesa in diritto, del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 e/o eventuale rinvio degli atti alla Sezione di merito"* (così, pagg. 8 e 9 del gravame).

3. Con articolata memoria difensiva pervenuta l'11 novembre 2025, l'**INPS** ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità dell'unico motivo di gravame.

Ciò sul presupposto che l'appellante, facendo riferimento a una non chiara violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mirerebbe inammissibilmente a riportare in questa sede la decisione su una questione di fatto (ovvero la sussistenza o meno del requisito sanitario per il trattamento richiesto, già esclusa dalla Sezione territoriale, sulla base della CTU all'uopo disposta).

In ogni caso, le pretese di controparte risulterebbero infondate anche nel merito, alla luce dei precedenti giurisprudenziali, all'uopo richiamati, sulla necessità di tenere distinti i due concetti, da un lato, di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e, dall'altro, di inabilità a qualsiasi attività lavorativa.

In conclusione, l'Istituto previdenziale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello, con ogni

conseguenza di legge con riferimento alle spese di lite.

3. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, l'Avv. Andrea Lippi, per l'appellante, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, sottolineando, tra l'altro, che il requisito dell'inabilità a qualsiasi attività lavorativa non potrebbe essere inteso in senso lesivo del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost. (con la necessità per il soggetto interessato di lavorare, anche a discapito della propria salute). Ha, dunque, ribadito la sovrapponibilità dei due concetti di "inidoneità a proficuo lavoro" e di "inabilità a qualsiasi attività lavorativa" (quest'ultimo previsto dalla legge n. 335/1995).

Ha concluso, come in atti.

L'Avv. Lidia Carcavallo, per l'INPS, ha ribadito la diversità dei due concetti, precisando che l'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 non imporrebbe all'invalido di continuare a lavorare, assegnando, in realtà, un *bonus* contributivo a chi si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare. L'inabile a proficuo lavoro usufruirebbe, per contro, di altre tutele. Si è, infine, riportata alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del gravame.

Ha concluso, come in atti.

Esaurita la discussione, il giudizio è passato, quindi, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello risulta infondato e va, come tale, rigettato.

Nello specifico, con l'unico motivo di gravame, l'appellante si è lamentata del fatto che il I giudice avrebbe provveduto ad una non

richiesta, né necessaria, attività di (ri)accertamento del requisito medico-legale prescritto per la concessione della richiesta inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 ("*impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa*").

Il Giudicante, infatti, pur in presenza di un giudizio di "*inabilità a qualsiasi proficuo lavoro*", già rilasciato della Commissione Medica di 2^ istanza di Roma in relazione alle infermità all'uopo diagnosticate (verbale n. 119 del 22 febbraio 2010), avrebbe errato nell'interpellare sul punto il Collegio Medico Legale (CML)- Sezione speciale presso la Corte dei conti- e, successivamente, nel rigettare il ricorso, aderendo al parere negativo del 17 novembre 2021 del menzionato CML.

Per questa via, sarebbe stata integrata una violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, risultando tutto quanto oggetto di valutazione ed accertamento in primo grado affetto da *ultrapetitum.*

Tutto ciò, sul presupposto che il concetto di "*inabilità a qualsiasi proficuo lavoro*" risulterebbe pienamente coincidente e sovrapponibile con quello di "*impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa*", di cui all'art. 2, comma 12, legge n.335/1995.

Nondimeno, tale, ultimo presupposto risulta erroneo.

A tal riguardo, il Collegio ritiene di dare seguito, in assenza di plausibili ragioni per discostarsene, all'orientamento giurisprudenziale, ampiamente prevalente, per cui <<..*l'articolo 7*

della legge 11 aprile 1955, n. 379 ("Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro"), prevede - per quanto di interesse in fattispecie - il diritto dell'iscritto alla (ex) Cassa CPDEL a conseguire la pensione diretta "per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione".

L'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, esige, per l'erogazione del trattamento ivi previsto, una "assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa".

Benché il disposto del citato articolo 7 della legge n. 379 del 1955 non rechi alcun riferimento testuale al "proficuo lavoro", non v'è comunque dubbio che la "inabilità a proficuo lavoro" sia nozione obiettivamente diversa dalla "inabilità a qualsiasi attività lavorativa" (v. sul punto, Cass. Sez. Lav. ord. n. 8678/2018 in parte motiva, nonché Cass. Sez. Lav. sent. 10953/2016, sempre in parte motiva).

Invero, la "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", secondo la Suprema Corte "deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità [e] alle generali attitudini del soggetto (così Cass. n. 9946 dell'8 maggio 2014; Cass. n. 9970 del 29 aprile 2009; Cass. n. 16955 del 26 agosto 2004)>> (così testualmente, tra le altre, Corte conti,

Sez. II App. n. 510/2018; in termini analoghi, Sez. I App., n. 125/2023).

L'attuale dato normativo prescinde, dunque, dal quadro delle circostanze socio-economiche e personali dell'interessato, tendendo alla oggettivizzazione del giudizio medico-legale e ricollegando l'inabilità all'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione (Cass., n. 16955/2004; in termini analoghi, da ultimo, Cass., n. 8678/2018 e n. 12674/2019).

L'orientamento qui seguito risulta significativamente richiamato dal I giudice tanto nell'ordinanza istruttoria n. 170/2020, finalizzata all'acquisizione del parere del CML, Sezione speciale presso la Corte dei conti, quanto nella sentenza impugnata in questa sede.

Né può attribuirsi alcun rilievo, nel caso di specie, alle pronunce giurisprudenziali evocate dall'appellante, alla cui stregua i due concetti, benché distinti, verrebbero talvolta utilizzati come sinonimi. Il predetto utilizzo "promiscuo" e/o indifferenziato, non risulta, infatti, intervenuto nel caso di specie.

Sotto questo punto di vista, risulta dirimente il fatto che il parere del 22 febbraio 2010 della Commissione Medica di 2^ istanza di Roma, che ha riconosciuto la sig.ra OMISSIS "..*inabile permanentemente al servizio di Istituto ed a qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto*", è stato rilasciato, su richiesta della Regione Lazio – AUSL di Frosinone del 1° febbraio 2020, a seguito di accertamenti sanitari dichiaratamente finalizzati a verificare la

"*idoneità al servizio*" (così il primo capoverso del richiamato verbale).

Aggiungasi che lo stesso CML, Sezione speciale della Corte dei conti, nel parere del 17 novembre 2021 del CML, ha operato significative distinzioni, sottolineando che:

-"*il riconoscimento dell'inidoneità assoluta e permanente al servizio (o al proficuo lavoro) contrariamente a quanto sostenuto dall'Avv. Lippi, è il primo presupposto per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/95, che prevede (D.M. 187/97) un secondo momento valutativo, imprescindibile anch'esso, ovvero il riconoscimento di un'assoluta permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa*" (pagg. 7 e 8);

- *"la CM di 2^ Istanza non è competente ad esprimere giudizi in tema di pensioni di inabilità ma è organismo di ricorso limitatamente ai giudizi in tema di idoneità. Pertanto il giudizio medico legale dalla stessa espressa non può essere aprioristicamente utilizzato per la concessione del beneficio*" (pag. 9).

In definitiva, nella fattispecie all'esame, la Sezione territoriale, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge 335/1995, avendo correttamente ritenuto il giudizio di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, già in atti, non coincidente con quello di impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (per contro necessario in relazione alla

prestazione richiesta), ha investito il CML, Sezione speciale presso la Corte dei conti, dei pertinenti ed indispensabili accertamenti, pervenendo, all'esito negativo degli stessi, alla decisione qui impugnata.

Non risulta allora configurabile alcuna, pretesa violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Infine, l'interpretazione restrittiva sopra prospettata non si pone in contrasto con l'art. 32 Cost., in quanto, come ben evidenziato dalla difesa dell'INPS all'odierna udienza, l'art. 2, comma 12, legge n.335/1995 non impone di lavorare a scapito della propria salute, ma si limita a riconoscere un bonus (calcolo della pensione in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo) a coloro che cessino dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio e per le quali si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

D'altro canto, rientra nella discrezionalità del legislatore individuare i diversi trattamenti pensionistici erogabili a fronte di differenti situazioni di inabilità, così come i requisiti sanitari inderogabilmente richiesti per l'accesso agli stessi, garantendo una più intensa tutela economica a favore di coloro che versino in situazioni di più grave inabilità.

2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va rigettato, con conseguente, integrale conferma della decisione gravata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*:

-**RIGETTA** l'appello proposto dalla sig.ra OMISSIS avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 119/2022, con conseguente, integrale conferma della medesima sentenza;

-**CONDANNA** la sig.ra OMISSIS al pagamento, in favore dell'appellato INPS, delle spese di lite, quantificate in euro **700,00,** oltre IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025.

IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 31 DICEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela ACANFORA)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 31 DICEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 31 DICEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani